


confiscato alla famiglia Nuvoletta) ed a Passaro Antonio (in particolare Masseria Pratilli confiscata alla famiglia Simonelli), lungi dall'essere stati oggetto di appropriazione indebita da parte degli odierni imputati, siano stati effettivamente reinvestiti in attività socialmente utili, specialmente quelle di distribuzione e consegna gratuite alla cittadinanza dei prodotti stessi (ortaggi e frutta stagionale) al fine della pubblicizzazione, anche all'estero (si pensi alla Bielorussia ed alla Romania cui si allude nelle telefonate intercettate nonché nella documentazione prodotta dalla difesa), della lotta alla criminalità organizzata e delle possibilità di riutilizzo a favore della collettività dei beni alla prima confiscati nonché per l'organizzazione di corsi ed iniziative nel settore agro-alimentare (come i corsi di formazione presso la scuola Quattro Porte), in coerenza, del resto, con quanto previsto nei singoli contratti stipulati tra Acli Terra e Cesaro Domenico e Passaro Antonio (cfr. documentazione acquisita all'udienza del 14.11.2017 nonché quella prodotta dalla difesa) e con la stessa convenzione del 28.4.2003 stipulata tra il Comune di Pignataro Maggiore, in persona del Sindaco Magliocca Giorgio, ed Acli Terra, in persona del Presidente Manna Gaetano (cfr., in particolare, allegato n. 15 della produzione documentale della difesa).

In tale convenzione si legge come l'assegnazione dei predetti terreni all'associazione fosse funzionale alla loro destinazione a *"sperimentazione agricola, secondo un apposito progetto nell'ambito di un disegno di promozione e di sviluppo del territorio con effetto occupazionali"*; vi è inoltre il richiamo ad un *"progetto di realizzazione di un centro pilota per la formazione di giovani in agricoltura; la creazione di una scuola modello che insiste sulla qualità del cibo la sostenibilità ambientale e sociale delle colture; la sperimentazione di tecniche agrarie più razionali nell'utilizzo delle risorse agricole"* ed ancora, ex art. 5, alla circostanza che *"i prodotti e i frutti, proventi delle progettualità che si andranno a attuare, saranno destinati innanzitutto al recupero di tutte le spese di gestione e degli investimenti fatti, nonché alla redazione e realizzazione di nuovi progetti"*, ed all'impegno, ex art. 9, *"a promuovere, anche con intese con l'Ente Comune, apposite cooperative di giovani nel territorio comunale, al fine di ridurre la disoccupazione e a promuovere la conoscenza del mondo rurale, evitando l'abbandono dei campi"*, attività, tutte queste, del cui effettivo svolgimento non solo hanno dato conto i testi escussi (oltre agli stessi imputati), sia pure in modo alquanto generico, ma ha fornito dimostrazione la difesa degli imputati producendo svariati documenti, comprovanti, da un lato, l'effettiva operatività di Acli Terra (libri sociali; fatture, bolle di consegna, contratti a progetto e scritture private attestanti la vendita a terzi dei prodotti agricoli ricavati dalla coltivazione dei terreni nonché corrispondenza di vario genere) e, dall'altro lato e soprattutto, lo svolgimento concreto, sul territorio nazionale ed internazionale, di diverse iniziative e manifestazioni di beneficenza nonché di corsi e programmi di formazione coerenti con gli scopi dell'associazione in relazione al periodo coevo ai fatti per cui è processo (cfr. volantini, manifesti, pubblicazione scientifica sulla mela annurca, altresì allegati alla predetta produzione documentale).

Risultano, invece, a dire il vero irrilevanti ai fini del decidere ed utili al più per connotare il contesto di svolgimento dei fatti per cui è processo tutte le circostanze attinenti al coinvolgimento di Michele Di Maro nella coltivazione dei fondi (nemmeno con certezza è possibile affermare, peraltro, di quali terreni si tratti), ancora alle vicende giudiziarie (come quella connessa ai "falsi certificati" ed alla scuola Quattro Porte) del tutto distinte da quella oggetto delle odierne imputazioni, cui pure hanno fatto riferimento imputati e testi nel corso del dibattimento ed in parte documentate dalla difesa, o alle presunte frequentazioni tra il Manna e personaggi della malavita



locale (si pensi alla questione della foto artefatta che ritrarrebbe l'imputato con personaggi di *clan camorristici*), sebbene non possa farsi a meno di rilevare che i criteri di assegnazione della gestione dei predetti fondi confiscati alla camorra, così come emergenti dal ricco carteggio oggetto di produzione da parte della difesa sia su supporto informatico sia in formato cartaceo (si pensi al parere contrario espresso all'assegnazione dei fondi ad Acli Terra da parte del Comune di Pignataro Maggiore, riferito dal teste Magliocca Giorgio, allora Sindaco di quel Comune, nonché rilevabile anche dal "verbale di consegna" dei terreni da parte del Comune di Pignataro Maggiore del 9.1.2003 di cui all'allegato n. 35 e dalla comunicazione prefettizia di cui all'allegato n. 36, nella quale si suggerisce all'Agenzia del Demanio il cambio di destinazione dei beni stessi), unitamente alle modalità di una gestione degli stessi a dir poco "opaca" e priva di reali controlli affidabili da parte delle autorità preposte (come evincibile dalle conversazioni intercettate già sopra esaminate), destino più di una perplessità, al pari, a dire il vero, dello scarso approfondimento investigativo delle risultanze delle intercettazioni telefoniche.

In conclusione, il fatto che i fondi derivanti dalla gestione dei terreni in oggetto (corrispondenti al ricavato della vendita dei prodotti agricoli coltivati ed alla percezione del canone annuo versato dai coloni ad Acli Terra, attività queste non espressamente vietate dalla predetta convenzione) non siano transitati nelle casse del Comune di Pignataro Maggiore (circostanza oggetto dell'unico accertamento svolto dalla p.g. operante ulteriore alle intercettazioni e confermata anche dal Sindaco dell'epoca Magliocca Giorgio), non appare essere in contrasto né con gli accordi siglati tra Acli Terra e l'ente locale né con gli stessi scopi di utilità sociale cui la gestione stessa dei fondi da parte di Acli Terra, voluta dall'Agenzia del Demanio, era funzionale.

Ne consegue che, pur emergendo indubbiamente dalle intercettazioni e da parte della documentazione in atti una gestione a dir poco disinvolta dei terreni confiscati alla mafia, non può dirsi raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che sussistano i fatti di cui all'imputazione (capo a: promessa e dazione di 9.000,00 annui e della metà dei prodotti agricoli risultanti dalla coltivazione dei terreni affidati al Cesaro dal Manna, nella sua qualità di pubblico ufficiale perché presidente dell'Acli Terra che amministrava i beni confiscati alla mafia, per finalità private diverse da quelle di utilità sociale previste nell'ipotesi di confisca dei beni; capo b: appropriazione indebita, da parte del Manna e nella predetta qualità di pubblico ufficiale, del canone corrisposto dal colono Passaro Antonio per la coltivazione del fondo Masseria Pratilli nonché dei proventi della vendita delle angurie raccolte dai terreni, diversi dal primo, coltivati da Cesaro Domenico: il capo di imputazione incrimina infatti due diverse condotte e dunque comprende più reati di peculato).

Tanto premesso, se in relazione ai reati di cui al capo b) dell'imputazione (non ancora prescritti) si impone una pronuncia assolutoria di entrambi gli imputati, in relazione alle condotte rispettivamente loro ascritte (al Cesaro solo quella relativa alla percezione dei proventi ricavati dalla vendita di angurie, non avendo lo stesso nulla a che fare con la coltivazione di Masseria Pratilli da parte di Passaro Antonio), ex art. 530 co. 2 c.p.p., perché è insufficiente la prova che il fatto sussista, in ordine ai reati di corruzione di cui al capo a) questo Tribunale deve invece dichiarare, ex art. 531 c.p.p., la sopravvenuta causa estintiva (prescrizione) dei medesimi.

Invero, deve ricordarsi che *"all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di*

una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.", poiché "il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento" (così Cass. pen., SS.UU., 28 maggio 2009, n. 35490; conforme Cass. pen., sez. VI, 7 gennaio 2010, n. 4855 e sez. II, 18 luglio 2014, n. 38049) e che "la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze" (così Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2013, n. 23680; in senso analogo sez. I, 24 settembre 2013, n. 43853 e sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10284).

Tanto premesso, considerato che le fattispecie incriminatrici di cui al capo a) prevedono un termine prescrizione (nella versione *ratione temporis* applicabile, anteriore alle novelle del 2012 e del 2015), di sei anni, elevati a sette anni e mezzo con l'interruzione, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p., anche tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione in dibattimento sopra riportati, i reati di cui agli artt. 319, 319 bis e 321 c.p. ascritti agli imputati risultano ormai estinti per l'intervenuta prescrizione dei medesimi, alla quale, d'altra parte, il Manna ed il Cesaro non hanno inteso rinunciare.

Infine, si dà atto che è stato fissato in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione in considerazione della mole del materiale istruttorio da esaminare e del contestuale complessivo carico di lavoro del Collegio.

P.Q.M.


Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Manna Gaetano e Cesaro Domenico in ordine ai reati di cui al capo a) perché estinti per intervenuta prescrizione;

visto l'art. 530 c.p.p. assolve Manna Gaetano e Cesaro Domenico dai reati di cui al capo b) perché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.


Santa Maria Capua Vetere, 9 luglio 2018.

Il Giudice estensore
Dott. Marco Discepolo



Il Presidente

Dott.ssa Loredana Di Girolamo



TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
Depositato in Cancelleria

il 08 OTT. 2018

IL CANCELLIERE
DOTT. ANTONIO CAPUTO

Il Giudice estensore
Dott. Marco Discepolo



Il Presidente
Dott.ssa Loredana Di Girolamo